Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 27 marzo 1926** — **Numero 72**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

766. — LEGGE 18 marzo 1926, n. 472.
Conversione in legge dei Regi decreti-legge 4 luglio 1925, n. 1089, e 26 luglio 1925, n. 1246, concernenti lo scioglimento e la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. Pag. 1345

767. — LEGGE 18 marzo 1926, n. 473.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1342, relativo alla dichiarazione di solennità civile del 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America. Pag. 1346

768. — REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 444.
Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Ernesta Besso di Venezia, in Roma . . . . . Pag. 1346

769. — REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 446.
Parziale trasformazione del fine inerente al patrimonio della Confraternita del SS. Rosario di Binetto. Pag. 1346

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1926.
Indennità per trasporto di sali alle rivendite di generi di privative . . . . Pag. 1346

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1926.
Norme per l'importazione in franchigia di oli minerali greggi da usare come combustibili, e dei residui degli oli minerali da usare come combustibili e nella industria della calciocianamide. Pag. 1347

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1926.
Istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Imperia. Pag. 1349

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1926.
Autorizzazione all'Ufficio del lavoro portuale di Imperia a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate o sbarcate in quel porto . . . . Pag. 1356

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . Pag. 1356

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 766.

LEGGE 18 marzo 1926, n. 472.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 4 luglio 1925, n. 1089, e 26 luglio 1925, n. 1246, concernenti lo scioglimento e la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 4 luglio 1925, n. 1089, e 26 luglio 1925, n. 1246, concernenti lo scioglimento la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 767.

LEGGE 18 marzo 1926, n. 473.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1925 numero 1342, relativo alla dichiarazione di solennità civile del 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1342, relativo alla dichiarazione di solennità civile del 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 768.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 444.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Ernesta Besso di Venezia, in Roma.

N. 444. R. decreto 21 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione Ernesta Besso di Venezia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 769.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 446.

Parziale trasformazione del fine inerente al patrimonio della Confraternita del SS. Rosario di Binetto.

N. 446. R. decreto 21 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio della Confraternita del SS. Rosario di Binetto, viene parzialmente trasformata a favore dell'Asilo infantile dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1926.

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1926.

Indennità per trasporto di sali alle rivendite di generi di privative.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1922, n. 6001, registrato alla Corte dei conti il 26 detto, registro 14, foglio 81, relativo al servizio della liquidazione e pagamento delle indennità per il trasporto sali ai rivenditori;

Riconosciuta la necessità di modificare le aliquote e altre disposizioni in detto decreto indicate, al fine di poter corrispondere ai rivenditori una indennità che si avvicini al costo effettivo dei trasporti, quale risulta dalle attuali condizioni del mercato;

Decreta:

Art. 1.

Le rivendite ubicate nella sede dell'ufficio di vendita e da questo distanti fino a due chilometri hanno diritto all'indennità fissa di L. 1.50 per ogni quintale di sale prelevato.

Art. 2.

Alle rivendite che comunque si trovino a distanza maggiore di due chilometri, ferma restando la indennità di L. 1.50 per questo primo percorso, sarà corrisposta, per la distanza oltre il secondo chilometro, una indennità chilometrica, secondo le qualità delle strade, in base alle seguenti aliquote:

a) L. 0.25 a chilometro per le strade carreggiabili, piane, ferrate e per acqua;
b) L. 0.45 per le strade carreggiabili montuose;
c) L. 0.65 per le strade mulattiere o montuose;
d) L. 0.85 per le strade percorse da soli pedoni.

Art. 3.

La valutazione delle distanze si inizia dall'ufficio di vendita e termina alla sede della rivendita.

La frazione finale inferiore a m. 500 va trascurata, quella uguale o superiore va computata per un chilometro intero.

Art. 4.

Nelle città in cui il servizio di trasporto dei sali, per delega dei rivenditori, viene eseguito da cooperative, potrà consentirsi la corresponsione di una indennità unica globale.

Questa sarà determinata dalla Direzione generale delle privative sulla media delle indennità che spetterebbero ai singoli rivenditori, in modo da contenere la spesa entro i limiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 5.

Le disposizioni precedenti avranno effetto dal 1° luglio 1926 e dalla stessa data si intendono abrogate quelle contenute nel decreto Ministeriale 21 giugno 1922, n. 6001.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 febbraio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1926.

Norme per l'importazione in franchigia di oli minerali greggi da usare come combustibili, e dei residui degli oli minerali da usare come combustibili e nella industria della calciocianamide.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le voci 643, lettera *a*), e 644 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificata dai Regi decreti-legge 21 ottobre 1923, n. 2573, e 4 maggio 1924, n. 748;

Determina:

Art. 1.

Gli oli minerali greggi, per essere considerati come destinati ad uso combustibile, secondo la voce 643, lettera *a*), della tariffa dei dazi doganali, devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) siano vischiosi, di aspetto bituminoso, di colore nero;

b) abbiano un peso specifico non inferiore a 0.900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale;

c) non contengano più del 20 per cento in peso di prodotti distillanti fino alla temperatura di 310 del termometro centesimale;

d) siano sottoposti a tutte le norme di vigilanza doganale di cui agli articoli seguenti, affinchè sia accertato che essi vengano esclusivamente e direttamente usati come combustibili.

Art. 2.

I residui della distillazione di oli minerali, per essere considerati come destinati ad uso combustibile o ad essere impiegati nella industria della calciocianamide, secondo la voce 644 della tariffa dei dazi doganali, devono:

a) non essere atti a servire nè per illuminazione, nè come materia lubrificante per macchine;

b) avere un densità non inferiore a 0.850 alla temperatura di 15° del termometro centesimale;

c) essere di colore nero o per lo meno bruno o rossastro.

Potrà tuttavia essere consentita, per i residui da classificare doganalmente sotto la voce 644, ma che presentino una colorazione più chiara di quella indicata alla lettera *c*) del presente articolo, e che siano dichiarati per combustibili, una colorazione artificiale, anche diversa dal nero, da eseguirsi in presenza della dogana, nei modi prescritti, di volta in volta, dall'Amministrazione;

d) venir sottoposti a tutte le norme di vigilanza doganale di cui agli articoli seguenti, affinchè sia accertato che essi vengano esclusivamente e direttamente usati come combustibili o nell'industria della calciocianamide.

Art. 3.

Per tutte le partite di oli minerali greggi destinati alla combustione, e per tutte quelle di residui della distillazione di oli minerali destinati ad uso combustibile o all'impiego nella industria della calciocianamide, dovranno essere prelevati, nei modi prescritti, i campioni da inviarsi, per gli accertamenti, rispettivamente, delle caratteristiche di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 1, e alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 2, ai laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Art. 4.

Con successivi decreti potranno essere aggiunte a quelle sopraindicate, altre caratteristiche, alle quali gli oli minerali debbono soddisfare, per essere ammessi all'esenzione daziaria, e potrà anche, per i residui, essere elevato il limite minimo del peso specifico alla temperatura di 15° del termometro centigrado.

Art. 5.

E' considerata come destinazione a combustibile l'impiego di oli minerali greggi e di residui della distillazione di oli minerali con caratteristiche rispondenti a quelle prestabilite, così nelle caldaie vere e proprie, come nei motori di ogni specie, che ne comportano l'uso.

Art. 6.

Gli oli minerali greggi e i residui della distillazione degli oli minerali, provenienti dall'estero, riconosciuti utili come combustibili, se non ritirati da coloro che li impiegano direttamente per la combustione, possono essere introdotti in depositi doganali costituiti a termini della legge doganale e del relativo regolamento, oppure, previa nazionalizzazione, immessi in depositi liberi o trasferiti da uno ad altro deposito.

Chiunque intenda di esercitare un deposito di oli minerali greggi o di residui della distillazione di oli minerali, combustibili, deve farne denuncia all'Ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.

Sono dispensate dalla denuncia le ditte autorizzate al deposito doganale dei detti oli o residui, anche per le quantità di cui chiedano lo sdoganamento per custodirle, sino alla vendita, in separato locale dello stabilimento, nel quale è sito il deposito doganale.

In ogni caso, l'esercente il deposito è obbligato alla tenuta di un registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'Ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, ovvero dalla dogana, nella cui giurisdizione rientra il deposito libero aggregato al deposito doganale.

Il carico del registro è costituito dalle quantità di oli o residui combustibili, indicate nella bolletta di sdoganamento, ovvero da quelle ricevute con foglio di spedizione da emettersi all'uopo dal deposito libero cedente, o con fattura di vendita.

Lo scarico è costituito dalle estrazioni, consentite in conformità del disposto con l'art. 9, con riferimento ai fogli di spedizione, per i trapassi fra depositi liberi della stessa ditta, o alla fattura di vendita.

Tanto nel registro, quanto nei documenti di trasporto devono essere chiaramente indicati cognome e nome del destinatario o ditta destinataria, località di destinazione, e, nel caso, il riferimento alla licenza dell'acquirente, di cui all'art. 7.

Art. 7.

Per essere ammesso a fruire del trattamento di favore della esenzione del dazio stabilito dalle voci 643 *a*) e 644 della tariffa, ogni consumatore — sia che intenda di ritirare direttamente dall'estero gli oli e i residui per la combustione, sia

che intenda acquistarli nel Regno presso depositi liberi — deve, al principio di ciascun anno solare, presentare all'Ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, una domanda nella quale sia indicato:

a) cognome e nome del richiedente;

b) località e stabilimento ove gli oli o i residui devono essere consumati;

c) caldaie e motori da alimentare, con indicazione dei rispettivi numeri e caratteristiche distintive, con richiamo alle licenze di utenza rilasciate dalle competenti autorità; oppure, quando si tratti di autocarri, il numero di immatricolazione di questi e la relativa patente di circolazione;

d) quantità approssimativa degli oli e dei residui occorrenti nell'anno, in rapporto alle giornate di lavoro ed alla potenzialità delle caldaie o dei motori;

e) dogana presso la quale si effettueranno le importazioni, o deposito presso cui gli oli o i residui verranno acquistati;

f) dichiarazione espressa del richiedente — con obbligo di assumerne tutte le conseguenti responsabilità — che egli non intende di adoperare gli oli e i residui, domandati per combustibile, nè come lubrificanti, nè nella preparazione di lubrificanti o di prodotti nei quali i detti oli e residui possano comunque essere adoperati, ovvero, per gli stabilimenti che adoperano gli oli e i residui anche come materia prima industriale, esplicito obbligo di custodire gli oli e i residui ritirati per combustione, in locale dello stabilimento che sia distinto e separato da quello nel quale si conservino oli e residui destinati ad altro scopo. In ogni caso, il richiedente deve obbligarsi di non cedere ad altri gli oli e i residui ritirati per combustibile;

g) obbligo di sottoporsi alla vigilanza che l'Amministrazione ritenesse di stabilire e di corrispondere le indennità ai funzionari ed agenti incaricati degli accertamenti.

Art. 8.

L'Ufficio tecnico di finanza, ricevuta tale domanda ne controlla le indicazioni e rilascia al richiedente una licenza speciale, dopo che costui, in relazione all'obbligo assuntosi nella domanda, a termini del precedente art. 7 lettera *g*), avrà altresì fatto un deposito provvisorio per le indennità dovute al personale destinato agli accertamenti e controlli.

Non sarà richiesto il deposito per indennità a coloro che hanno dichiarato di fare uso, nell'anno solare, di oli e residui combustibili in quantità di poca importanza, a giudizio dell'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 9.

Domande suppletive potranno presentarsi in caso di variazioni negli elementi denunciati o di riconosciuta necessità riportando le opportune variazioni sulla licenza, che rimane sempre annuale.

Art. 10.

L'Ufficio tecnico di finanza informa dell'avvenuto rilascio di licenza la dogana designata dall'interessato per la importazione diretta di oli o residui, o nella cui giurisdizione trovansi i depositi liberi annessi a quelli doganali.

La dogana, in base alla informazione dell'Ufficio tecnico di finanza, consente allo sdoganamento delle singole partite di oli o residui, o alla estrazione di essi dai depositi di cui al comma precedente e, quando ritenga, per la qualità o la quantità dei detti oli o residui, che sia necessario di farne sorvegliare l'impiego, ne informa il competente Comando della guardia di finanza.

Se l'acquisto degli oli o residui combustibili deve aver luogo presso depositi liberi diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo, l'Ufficio tecnico di finanza informa della concessa licenza direttamente il Comando della guardia di finanza, nella cui giurisdizione territoriale detti depositi rientrano.

Art. 11.

E' vietato alle ditte che abbiano deposito di oli o di residui sdoganati per uso di combustibile, di venderne e spedirne a consumatori che non abbiano documentato, a mezzo della dogana o direttamente, se trattasi di depositi liberi non annessi a depositi doganali, di essere in possesso di regolare licenza per acquisto e uso dei combustibili liquidi.

E' altresì vietato alle ditte depositarie di oli o residui combustibili di venderne o spedirne ai consumatori quantità che in unica volta e complessivamente in più volte superi quella consentita per il consumo di un anno solare.

Art. 12.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria e le guardie di finanza hanno facoltà di richiedere ai depositari, che vi sono obbligati, la presentazione del registro di carico e scarico ed i documenti relativi al ricevimento, alla spedizione e alla vendita degli oli e residui combustibili, e di compiere in qualsiasi luogo le verificazioni necessarie per accertare che gli oli e i residui ammessi in esenzione di dazio doganale e di tassa di vendita non siano impiegati in usi diversi da quello per il quale fu fatta la concessione.

Art. 13.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli sono applicabili anche ai fabbricanti di calciocianamide.

Art. 14.

Qualunque operazione, anche semplicemente preparatoria, intesa a rendere possibile l'impiego degli oli e dei residui ad usi diversi da quello della combustione, per cui furono rilasciati in esenzione da dazio doganale e di tassa vendita, cade sotto le sanzioni dell'art. 6 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2553, senza pregiudizio della maggiore pena per contrabbando, ove se ne ravvisino gli estremi, a termini dell'art. 94 della legge doganale modificato con il R. decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960.

Art. 15.

Le controversie che possano sorgere in sede di applicazione del presente decreto, quando non riflettano la qualificazione doganale degli oli o residui, saranno deferite all'esame del Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette, che decide, sentito, ove occorra, le dogane e gli Uffici tecnici di finanza.

Art. 16.

Sono abrogate le precedenti disposizioni ministeriali concernenti la stessa materia.

Roma, addì 12 marzo 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1926.
Istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Imperia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, che contiene le norme per la disciplina del lavoro nei porti;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visto il proprio decreto 6 ottobre 1925 per la formazione dei ruoli dei lavoratori del porto di Imperia;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

CAPO I.
Organizzazione dell'Ufficio del lavoro.

Art. 1.

E' istituito presso la Capitaneria di porto di Imperia un Ufficio del lavoro portuale, cui spettano, nei riguardi dei porti di Oneglia e di Porto Maurizio, le attribuzioni previste dal R. decreto-legge 232 in data 1° febbraio 1925.
L'Ufficio del lavoro portuale è posto sotto la vigilanza del comandante del porto ed è diretto da un ufficiale del corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro è assistito da un Consiglio da lui presieduto e del quale fanno parte:
1° un funzionario del competente circolo d'ispezione della industria e del lavoro nominato dal Ministero dell'economia nazionale;
2° il presidente della Camera di commercio o un suo delegato;
3° due rappresentanti del ceto commerciale, uno per Oneglia e uno per Porto Maurizio, designati dalla Camera di commercio;
4° due rappresentanti dei datori di lavoro portuale, designati dalla Camera di commercio, uno per Porto Maurizio e l'altro per Oneglia;
5° cinque rappresentanti dei lavoratori dei quali uno nella persona del segretario del Sindacato dei lavoratori del porto di Imperia e gli altri quattro (due per Porto Maurizio e due per Oneglia) designati dagli operai permanenti iscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.
Colle stesse modalità sarà provveduto alla designazione di un egual numero di rappresentanti del ceto commerciale e industriale dei datori di lavoro portuale e dei lavoratori, quali membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.
Nel caso di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro la direzione dell'Ufficio del lavoro e la presidenza del Consiglio viene assunta da altro ufficiale della Capitaneria nominato dal comandante del porto.
A richiesta di alcuno dei membri, e ogni qualvolta egli ne scorga il bisogno, il presidente potrà chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio, in qualità di esperti e con semplice voto consultivo, i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti che abbiano ingerenza o interesse nella esplicazione del lavoro portuario, come pure ogni altra persona del ceto commerciale e industriale e della classe operaia ritenuta atta a fornire chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno o che vi sia comunque interessata.
Il Consiglio dovrà inoltre sentire i rappresentanti delle associazioni e degli Enti interessati al traffico del porto che ne facciano richiesta, quando all'ordine del giorno siano inscritte questioni di massima o d'interesse collettivo.
A tal uopo ogni ordine del giorno che si riferisca alle questioni predette dovrà essere pubblicato nell'albo dell'Ufficio del lavoro e comunicato alla Camera di commercio almeno cinque giorni prima della relativa seduta e la richiesta delle associazioni od Enti di cui sopra dovrà essere presentata all'Ufficio del lavoro almeno un giorno prima della seduta.

Art. 3.

Le modalità per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori saranno stabilite con apposita ordinanza del comandante del porto.

Art. 4.

La convocazione del Consiglio del lavoro è fatta dal direttore dell'Ufficio.
Allorquando si tratta di questioni di massima o che interessino ambedue i porti di Porto Maurizio e Oneglia parteciperanno al Consiglio, con i membri di diritto, tutti i membri elettivi. Nel caso invece di questioni riguardanti un solo dei due porti i membri elettivi partecipanti all'adunanza saranno soltanto quelli nominati per il porto cui le questioni si riferiscono.

Art. 5.

I membri elettivi del Consiglio debbono risiedere a Imperia ed essere facilmente reperibili.
Essi durano in carica un biennio e possono essere rieletti; tuttavia decadranno dal mandato, e dovranno essere immediatamente sostituiti, quando venisse accertata a loro carico qualche infrazione al presente ordinamento.
Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato e reso difficile il regolare funzionamento del Consiglio del lavoro il Ministro per le comunicazioni, udito quello per l'economia nazionale, potrà decretare lo scioglimento del Consiglio stesso e provvedere alla sua ricostituzione, con facoltà di derogare alle norme stabilite dal precedente art. 2, tranne per quanto riguarda il rappresentante dell'Economia nazionale.
Il Consiglio così ricostituito durerà in carica sei mesi e potrà essere confermato per altri sei mesi.

Art. 6.

Il Consiglio del lavoro delibera a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti.
A parità di voti prevarrà quello del presidente.
Contro le deliberazioni del Consiglio le parti interessate potranno far ricorso al giudizio inappellabile del comandante del porto.

Art. 7.

Il personale esecutivo dell'Ufficio del lavoro sarà assunto con le norme vigenti sull'impiego privato e retribuito a carico dei fondi dell'Ufficio.
La sua nomina sarà fatta con provvedimento del comandante del porto.
La composizione organica, il trattamento economico, le attribuzioni e i diritti e doveri del personale suddetto nonchè le indennità da corrispondersi a coloro che partecipano al funzionamento dell'Ufficio del lavoro risulteranno da apposito regolamento che sarà compilato dal comandante del porto, sentito il Consiglio e sottoposto all'approvazione del Ministero delle comunicazioni entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Spetta al direttore dell'Ufficio del lavoro portuale di provvedere:

a) pel disimpegno dei servizi di segreteria, corrispondenza, contabilità, statistica ed archivio dell'Ufficio stesso;

b) per la raccolta degli atti del Consiglio del lavoro e per la esecuzione delle relative deliberazioni;

c) per la preparazione degli argomenti e delle proposte da porsi all'ordine del giorno del Consiglio previa approvazione del comandante del porto;

d) per la tenuta dei ruoli dei lavoratori del porto e degli elenchi degli eventuali imprenditori e per la custodia dei relativi incartamenti;

e) per l'avviamento della mano d'opera al lavoro;

f) per la rigorosa osservanza delle norme prescritte e per il mantenimento dell'ordine e della disciplina del lavoro;

g) per il controllo sulla gestione e sul funzionamento delle cooperative e delle associazioni in genere tra lavoratori;

h) per l'esatta applicazione delle norme sulla assicurazione obbligatoria, per la corresponsione integrale dei salari nella misura stabilita, e per l'osservanza delle tariffe vigenti tanto da parte dei lavoratori che degli imprenditori e datori di lavoro in genere;

i) per la verifica ed occorrendo per il visto su richiesta degli interessati, delle note di lavoro e delle fatture, acciocchè non siano gravate sul commercio tariffe superiori a quelle prescritte o spese per prestazioni non avvenute;

l) per la risoluzione delle controversie individuali che insorgessero fra le varie parti interessate al lavoro portuale circa l'esecuzione del lavoro e l'applicazione delle relative tariffe;

m) per l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal seguente capo V;

n) per l'adempimento di ogni altro incarico che gli venisse affidato dal Ministero delle comunicazioni o per esso dal comandante del porto.

Art. 9.

Il comandante del porto quando ne ravvisi il bisogno e la convenienza, potrà destinare sottufficiali e marinai di porto a coadiuvare il personale dell'Ufficio del lavoro nell'esercizio delle sue funzioni ispettive e di vigilanza, e richiedere, ove sia d'uopo, il concorso di altri agenti della forza pubblica e della Regia guardia di finanza.

Art. 10.

I fondi di cui l'Ufficio del lavoro portuale potrà disporre per sopperire alle spese inerenti al suo funzionamento saranno costituiti:

1° dalla contribuzione che potrà essere autorizzata a riscuotere a carico dei ricevitori o speditori delle merci, per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata nell'ambito del porto e delle sue dipendenze, ai termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232;

2° dalle somme versate dagli imprenditori e dalle associazioni cooperative operaie a titolo di canone per la concessione di esercizio d'imprese di lavoro in porto;

3° dall'importo delle tessere a pagamento distribuite ai lavoratori nonchè dai proventi della vendita di pubblicazioni e stampati dell'ufficio.

Art. 11.

L'esazione del contributo di cui all'art. 10 è affidata alla Regia dogana che ne curerà il versamento alla locale sezione di tesoreria provinciale ove dovrà essere aperto uno speciale conto corrente intestato alla Capitaneria di porto.

In tale conto corrente dovranno essere altresì versati i proventi di cui ai numeri 2 e 3 dello stesso art. 10.

Art. 12.

Tutti gli introiti ed i prelevamenti sul conto corrente di cui all'art. 11 saranno effettuati mediante ordinativi e mandati.

Per le spese d'ufficio il direttore dell'Ufficio del lavoro sarà autorizzato ad emettere a proprio favore un mandato di anticipazione per quella somma che sarà determinata dal Consiglio del lavoro e della quale terrà conto separato che allegherà, coi documenti giustificativi, al rendiconto generale di cui al seguente art. 14.

Art. 13.

Alla fine di ogni trimestre si procederà agli opportuni controlli fra la Capitaneria di porto, la Regia dogana e la sezione di tesoreria provinciale, sia degli introiti che dei prelevamenti avvenuti sul conto corrente.

Art. 14.

Alla fine di ogni esercizio finanziario l'Ufficio del lavoro presenterà il rendiconto documentato dell'esercizio scaduto.

Il rendiconto sarà unico per gli introiti e le spese relative ad entrambi i porti di Oneglia e di Porto Maurizio e sarà esaminato ed approvato dal Consiglio del lavoro in seduta plenaria, e poscia dal comandante del porto, il quale lo trasmetterà al Ministero delle comunicazioni non oltre il primo trimestre del nuovo esercizio.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il direttore dell'Ufficio compilerà una relazione corredata di notizie e dati statistici sul movimento del lavoro, sul funzionamento dell'Ufficio e sulle questioni di maggior importanza trattate dal Consiglio.

CAPO II.

Lavoratori.

Art. 15.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie nell'ambito del porto di Oneglia e di Porto Maurizio e nella zona compresa fra i due porti, per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento delle merci e per le altre operazioni sussidiarie o complementari considerate dalle singole tariffe.

Il presente ordinamento, salvo l'obbligo di osservare le disposizioni generali di polizia del lavoro, non si applica:

a) ai facchini doganali;

b) al personale addetto ai lavori e servizi nell'interno degli stabilimenti autorizzati ad esercitare la loro industria nell'ambito dei porti;

c) al personale addetto a lavori e servizi relativi alla demolizione, costruzione e riparazione di navi;

d) al personale dipendenti dalla Società anonima « Ferriere di Voltri » e addetto alla manovra dei treni o comunque al servizio del binario di raccordo al porto di Oneglia, in gestione alla detta Società nonchè a quello destinato al servizio di grues od altri arredamenti portuali.

Art. 16.

Sono considerati lavoratori del porto, a termini del presente ordinamento, tutti gli operai addetti al lavoro di cui all'articolo precedente con le eccezioni in essi previste.

I lavoratori portuali sono inscritti in appositi ruoli, tenuti dall'Ufficio del lavoro, distinti per ognuno dei due porti e divisi in categoria. Ogni categoria si suddivide in lavoratori permanenti e lavoratori avventizi.

Nel ruolo dei permanenti devono essere compresi soltanto i lavoratori che dal lavoro portuale prevalentemente ricavano i mezzi di sussistenza.

Le categorie, le loro attribuzioni, e per ciascuna di esse il numero dei lavoratori permanenti ed avventizi sono determinati dal Consiglio del lavoro, in base alle esigenze dei vari rami del traffico.

Art. 17.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro se non sia inscritto nei ruoli di cui all'articolo precedente, nè potrà essere adibito a lavori di una categoria diversa da quella nel cui ruolo trovasi inscritto, nè far passaggio da un porto all'altro senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, il quale potrà anche disporre d'ufficio i passaggi temporanei da una all'altra categoria o dall'uno all'altro porto.

Il Consiglio del lavoro potrà inoltre disporre su domanda o d'ufficio, passaggi definitivi di categoria o di porto.

Art. 18.

Il Consiglio del lavoro, quando le condizioni del traffico, a suo avviso, lo richiedano, potrà promuovere la revisione totale o parziale dei ruoli, la soppressione o fusione di categorie, ed eventualmente la formazione di nuove e la loro ripartizione in specialità.

Art. 19.

I ruoli dei lavoratori indicheranno per ogni inscritto:

a) il numero d'ordine e la data di inscrizione;

b) le generalità;

c) il servizio militare compiuto e le ricompense e benemerenze comunque acquistate;

d) il servizio prestato da avventizio, nel caso di lavoratori permanenti;

e) i passaggi di categoria;

f) le imputazioni e condanne;

g) le punizioni disciplinari;

h) le interruzioni del lavoro e relative cause;

i) i cambiamenti di domicilio;

l) l'associazione o cooperativa di cui faccia parte.

Tutti i documenti riferentisi a ciascun inscritto saranno custoditi in un fascicolo personale.

Art. 20.

Non potrà farsi luogo ad alcuna nuova ammissione, sia nei ruoli dei lavoratori permanenti sia in quelli degli avventizi, senza che, per deliberazione del Consiglio del lavoro, sia stata dichiarata aperta la inscrizione e stabilito il numero dei posti da coprirsi.

L'apertura delle inscrizioni sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del direttore dell'Ufficio.

Art. 21.

Per le ammissioni nei ruoli dei lavoratori portuali sono richiesti i seguenti requisiti:

1° aver compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 35;

2° essere cittadino italiano;

3° essere di sana e robusta costituzione;

4° non aver mai riportate condanne per delitti di istigazione od associazioni a delinquere; falsi di qualunque genere; delitti contro la pubblica incolumità e la libertà del lavoro; delitti di omicidio o lesioni personali, quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione; delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere o d'impianti portuali, od avere ottenuta la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° essere residente nel comune di Imperia.

Art. 22.

I posti da coprirsi nei ruoli permanenti di una categoria, ai sensi dell'art. 20, saranno assegnati con precedenza agli avventizi della stessa categoria dello stesso porto, che dimostrino di conservare i requisiti di cui all'articolo precedente, tranne quello dell'età. Se tali avventizi non fossero sufficienti a completare il ruolo dei permanenti l'Ufficio del lavoro prima di addivenire a nuove ammissioni, assegnerà i posti ancora vacanti agli avventizi delle altre categorie anche dell'altro porto, con precedenza a quelli che siano esuberanti ai bisogni normali della categoria cui appartengono.

Il passaggio sarà disposto prima per coloro che ne abbiano fatto domanda, indi anche di autorità per gli ultimi inscritti nel ruolo. Le inscrizioni nel ruolo seguiranno l'ordine delle date di ammissione nel ruolo degli avventizi, precedendo, a parità di data, il più anziano di età.

Art. 23.

Ogni richiedente l'inscrizione nei ruoli dovrà farne domanda all'Ufficio del lavoro entro il termine stabilito accludendo un estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, quello di residenza, il certificato penale e il certificato di buona condotta.

Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Per il passaggio da avventizio a permanente l'interessato dovrà presentare i certificati penale e di buona condotta.

Art. 24.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio del lavoro il quale giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei, dopo aver esaminati gli atti e proceduto agli altri accertamenti necessari.

Saranno titoli di preferenza agli effetti della graduatoria le benemerenze acquistate in guerra, gli atti al valor di marina o al valor civile e l'essere figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio e al comandante del porto è riservata la decisione su gli eventuali ricorsi, che dovranno essere presentati entro il termine di quindici giorni dalla detta pubblicazione.

Art. 25.

All'atto della inscrizione nei ruoli, l'Ufficio del lavoro rilascierà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento, con fotografia, munita della firma dell'inscritto od altro segno di riconoscimento.

La tessera oltre le generalità indicherà la categoria, il ruolo ed il numero a cui è inscritto il lavoratore.

Art. 26.

Tutti i lavoratori del porto sono tenuti:

1° a presentarsi regolarmente alle chiamate ed al lavoro;

2° a portare sempre con loro, ed esibire a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro e della forza pubblica la tessera personale;

3° ad avere speciale cura di tale documento onde evitarne lo smarrimento e in caso che questo avvenga a denunciarlo immediatamente;

4° a notificare senza indugio le variazioni di residenza, la chiamata alle armi e tutte le altre circostanze che possono influire sulla loro reperibilità;

5° a non assentarsi dal lavoro se non con autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni;

6° ad eseguire sollecitamente ed a regola d'arte, in conformità delle disposizioni di chi spetta, i lavori loro affidati, evitando di arrecare danno a persone, merci, attrezzi e macchinari;

7° a rispettare i funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro, della Regia capitaneria di porto, della Regia dogana e della forza pubblica e ad ubbidire agli ordini che dagli stessi venissero loro impartiti nei riguardi della disciplina del lavoro e della sicurezza e polizia portuarie;

8° ad eseguire i lavori della propria categoria senza sospenderli nè parzialmente nè totalmente, per qualunque controversia potesse insorgere;

9° a non cedere ad altri per verun motivo la propria tessera, ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro, sotto pena di radiazione dai ruoli;

10° ed in generale ad osservare tutte le norme e disposizioni riguardanti il lavoro portuario.

Art. 27.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà, per giustificati motivi, concedere delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 28.

Le cancellazioni dai ruoli saranno effettuate nei seguenti casi:

1° su richiesta scritta del lavoratore;

2° in caso di sua invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età;

4° quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 dell'art. 20;

5° quando per manifeste prove debba ritenersi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri, o si sia reso colpevole di autolesionismo;

6° quando dedotti i periodi di servizio militare e quelli di malattia comprovata, e le regolari assenze autorizzate dall'Ufficio il lavoratore non abbia risposto per più di cinque volte consecutive, o durante l'anno per più di dieci volte anche non consecutive, alle chiamate fatte dall'Ufficio di collocamento nelle ore stabilite dai regolamenti;

7° quando gli sia stata inflitta la radiazione dai ruoli.

I cancellati dai ruoli pei motivi di cui ai numeri 1 e 6 potranno essere riammessi, sempre che siano aperte le inscrizioni, venendo però inscritti per ultimi nel ruolo degli avventizi.

Uguale trattamento potrà essere fatto a coloro che essendo stati cancellati per cambiamento di residenza, avessero ripreso domicilio nel comune di Imperia.

Art. 29.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso amministrato dall'Ufficio del lavoro, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento, dalle cauzioni versate dalle imprese di lavoro, e dalle cooperative, quando tali cauzioni dovessero essere incamerate per inadempienza di patti da parte dei concessionari e dalle eventuali oblazioni.

Di tale fondo il direttore dell'Ufficio dovrà tener gestione separata, della quale renderà conto trimestralmente al Consiglio.

Art. 30.

Al trattamento di quiescenza degli operai resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia, nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni, a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

CAPO III.

Cooperative e datori di lavoro.

Art. 31.

Il comandante del porto, sentito il parere del Consiglio del lavoro riunito in seduta plenaria, e tenute presenti le condizioni del lavoro, potrà consentire l'esercizio in porto di cooperative legalmente costituite fra lavoratori permanenti di una stessa categoria, purchè esse si propongano unicamente il regolare esercizio ed il buon andamento del lavoro portuale.

Sulle cooperative così costituite, nonchè sulle associazioni in genere di lavoratori che interessino il lavoro del porto, l'Ufficio del lavoro avrà sempre il diritto di esercitare, sia continuamente che saltuariamente, tutti gli atti di controllo, ispezione e sindacato che riterrà opportuni.

Le cooperative possono essere più di una per categoria.

Nessun lavoratore potrà appartenere a più di una cooperativa.

Art. 32.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo dovrà risultare da apposito atto di concessione. A tal uopo, insieme alla domanda gli interessati dovranno presentare al comandante del porto i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo nonchè l'elenco dei soci e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi e contabili, con le rispettive generalità, dichiarando inoltre di conoscere e di accettare integralmente tutte le disposizioni del presente ordinamento.

Non potranno essere impiegati nelle cooperative individui che non posseggano i requisiti di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'art. 21.

Il comandante del porto sentito il Consiglio, potrà sospendere o revocare la concessione, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità.

Le decisioni del comandante del porto consteranno da deliberazione motivata.

Art. 33.

La concessione del lavoro non sarà accordata se dalle disposizioni costitutive della cooperativa non risultino pienamente ammesse e garantite le seguenti condizioni:

1° che tutti i soci della cooperativa compresi i dirigenti siano inscritti nei ruoli degli operai permanenti e che il numero minimo e massimo dei soci stessi sia ritenuto corrispondente alle esigenze del lavoro;

2° che ai soci spetti uguaglianza di trattamento sì nei diritti che nei doveri e che il lavoro sia fra tutti equamente ripartito;

3° che nessuno dei soci venga adibito a lavori diversi da quelli spettanti alla categoria a cui appartiene la cooperativa;

4° che la cooperativa si proponga unicamente il regolare esercizio ed il buon andamento del lavoro portuale;

5° che chiunque fra i lavoratori della categoria cui appartiene la cooperativa possa chiedere di farne parte, purchè non inscritto ad altra cooperativa e sempre che alla sua ammissione non ostino disposizioni generali o speciali, compresa la eventuale limitazione del numero dei soci prevista al n. 1;

6° che qualunque socio, ed in qualsiasi momento, possa fare atto di recesso dalla società, con diritto di liquidare quanto gli spetta;

7° che i proventi del lavoro della cooperativa vengano ripartiti fra i soci, senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione della società, per indennizzo di danni prodotti dai soci nella esecuzione del lavoro, il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

8° che nessun storno, per nessun motivo, possa farsi dei fondi assegnati agli scopi sopraindicati; e che nel caso di revoca della concessione, come pure di scioglimento della società, di tali fondi e dello attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

9° che la cooperativa riconosca all'Ufficio del lavoro il diritto di esercitare, sia continuativamente, sia saltuariamente, atti di controllo, ispezione e sindacato sulla sua amministrazione, e quindi l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e documenti che all'uopo le venissero richiesti dall'Ufficio stesso;

10° che la cooperativa si impegni di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione quegli individui che, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, non diano affidamento di regolare amministrazione o siano da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

11° che la cooperativa riconosca all'autorità portuale il diritto di requisire, in caso di revoca o sospensione della concessione, e senza alcuna formalità, gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente, di darli in uso ad altri, e ciò verso un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dalla cooperativa, il terzo dal presidente del Tribunale civile di San Remo;

12° che sia ammesso il reclamo da parte dei singoli soci contro l'organo dirigente della cooperativa e che il reclamo possa essere risoluto dall'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, salvo appello al comandante del porto.

Art. 34.

La concessione di esercizio alle cooperative è subordinata al versamento a favore dell'Ufficio del lavoro di un congruo canone annuo la cui misura sarà determinata caso per caso dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, nonchè al deposito di una cauzione che sarà parimenti determinata dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, in base al numero dei soci, e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta.

Le cauzioni potranno essere costituite da titoli dello Stato, e salvi gli eventuali diritti dei terzi, esse o le loro rimanenze saranno, nei casi previsti restituite a chi di ragione in base al criterio che la quota da restituirsi a ciascun socio debba essere quella risultante dalla divisione dell'ammontare complessivo netto dei fondi in atto esistenti per il numero dei soci.

Art. 35.

Le cooperative dovranno di volta in volta comunicare all'Ufficio del lavoro le variazioni occorse negli elenchi dei rispettivi soci, dirigenti ed impiegati, indicando secondo i casi, per ogni persona, cognome, nome, paternità, categoria, numero di ruolo, qualifica e genere d'impiego.

Esse dovranno inoltre denunciare all'Ufficio del lavoro, per i provvedimenti disciplinari, i soci che si fossero resi colpevoli di infrazioni ai regolamenti, e saranno infine tenute a fornire tutte le notizie e i dati statistici sull'impiego degli operai e sui lavori eseguiti che venissero loro richiesti dall'Ufficio.

Art. 36.

Le concessioni alle cooperative potranno essere sospese o revocate dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro quando:

1° la cooperativa non si sia attenuta alle norme del presente ordinamento o quando abbia sotto qualsiasi pretesto applicate tariffe o retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° la cooperativa si sia astenuta dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando avendo soci disponibili si sia rifiutata di provvedere al lavoro richiestole;

3° la cooperativa condannata al risarcimento dei danni arrecati alle persone e cose, non abbia provveduto al pagamento nel termine stabilito;

4° non abbia eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro, nell'esercizio del suo diritto di controllo, ispezione e sindacato sul funzionamento di essa;

5° entro il termine caso per caso stabilito, non siano esonerati dalla direzione o amministrazione della cooperativa gli individui di cui al n. 10 dell'art. 33.

Nei casi di minor gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto od in parte la cauzione della cooperativa inadempiente.

Art. 37.

Sono datori di lavoro agli effetti del presente ordinamento tutti coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori e di mezzi d'opera per provvedere ai servizi di cui all'articolo 15.

I datori di lavoro sono soggetti alle norme del presente ordinamento; devono rispetto agli agenti dell'Ufficio del lavoro e sono tenuti ad osservare le disposizioni che da essi fossero loro impartite. In caso di trasgressione l'Ufficio, oltre alla applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale e l'uso di mezzi d'opera o comunque sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

I datori di lavoro che, a giudizio dell'Ufficio, sentito anche il parere della Camera di commercio, esercitano in porto, e nei servizi di cui all'art. 15, funzioni di impresa, o di intermediario fra i lavoratori o loro associazioni da una parte e gli effettivi ricevitori o speditori di merce dall'altra, oltrechè soggetti alle norme comuni riguardanti i datori di lavoro in genere, sono disciplinati dalle regole di cui agli articoli seguenti.

Art. 38.

Nessuno potrà esercitare le funzioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo se non abbia ottenuto apposita concessione dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

Per ottenere la concessione gli interessati devono farne domanda allegandovi i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza e domicilio;

c) certificato penale da cui risultino immuni dalle condanne previste nell'art. 21 e certificato di buona condotta;

d) certificato di inscrizione presso la Camera di commercio.

Trattandosi di società presenteranno invece:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato della Camera di commercio da cui risultino i nomi del presidente, del direttore e dell'amministratore delegato;

c) i certificati penali comprovanti che costoro non abbiano riportato alcuna delle condanne di cui all'art. 21.

Tutti i concessionari saranno inscritti in un elenco che verrà reso di pubblica ragione.

Art. 39.

La concessione di cui all'articolo precedente è subordinata alle seguenti condizioni:

a) versamento di un canone annuo e deposito di una cauzione a garanzia dell'osservanza delle presenti disposizioni da determinarsi dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro;

b) obbligo del concessionario di presentare un elenco di tutti i materiali, apparecchi e strumenti che gli appartengono, sia in proprietà che in locazione almeno annuale, e di riconoscere nell'Ufficio del lavoro il diritto di requisirli nei casi previsti e di darli in uso ad altri senza alcuna formalità, e ciò contro un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale civile di San Remo;

c) impegno del concessionario di riconoscere la sua responsabilità verso i terzi per i danni che derivassero dalla sospensione del lavoro ordinatagli dall'Ufficio in caso di inosservanza dei regolamenti o delle disposizioni che gli fossero impartite.

Art. 40.

Le concessioni suddette potranno essere sospese o revocate in ogni tempo dal comandante del porto, senza alcuna indennità, quando:

a) il concessionario, od alcuno dei dirigenti o rappresentanti della Società concessionaria riporti una delle condanne di cui all'art. 21 o sia venuta a mancargli la capacità legale, salvo per le società il diritto di sostituire il dirigente condannato od inabilitato;

b) il concessionario sia recidivo nel non attenersi alle disposizioni che lo riguardano, nell'applicare retribuzioni di lavoro o tariffe diverse da quelle in vigore o nel presentare agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite o spese non sostenute;

c) sentito anche il parere della Camera di commercio, risulti che la capacità tecnica o finanziaria del concessionario sia ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per il regolare esercizio del lavoro;

d) il concessionario si astenga dalla esecuzione dei servizi assunti, per cause non di forza maggiore.

Nei casi di minor gravità invece di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione.

Art. 41.

Il personale che adempie in porto a funzioni di fiducia nell'interesse dei datori di lavoro deve essere di pieno gradimento dell'Ufficio e a tale effetto i datori hanno l'obbligo di denunciare detto personale all'ufficio stesso, il quale ne prenderà nota in appositi elenchi.

Il personale di fiducia deve osservanza alle disposizioni dell'Ufficio del lavoro nonchè a tutte le norme regolanti il lavoro portuale. I datori di lavoro sono responsabili del fatto dei fiduciari da essi impiegati e dovranno denunciare, per la cancellazione dagli elenchi gli individui che cesseranno di essere al loro servizio. Chiunque fosse sorpreso ad esercitare in porto le suddette funzioni senza essere in nota presso l'Ufficio del lavoro sarà immediatamente allontanato dal porto e il datore, che lo avrà indebitamente impiegato, sarà passibile di pena pecuniaria ai sensi dell'art. 56.

Art. 42.

Agli effetti della vigilanza che il direttore dell'Ufficio del lavoro deve esercitare a termini dell'art. 8 i datori di lavoro sono tenuti ad esibire all'Ufficio stesso o ai suoi agenti tutti i documenti che fossero loro richiesti.

CAPO IV.

Norme e tariffe di lavoro.

Art. 43.

Il Consiglio del lavoro provvederà all'esame delle domande e proposte presentate dalle classi operaie o commerciali in materia di ordinamento o retribuzione del lavoro e potrà anche di sua iniziativa formare progetti di tariffe e proporre aggiunte o varianti all'ordinamento del lavoro, riferendone al comandante del porto, per il corso stabilito dall'art. 3 del R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925.

Art. 44.

L'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, provvederà a stabilire — con appositi regolamenti — le attribuzioni e le norme di lavoro per ogni categoria di lavoratori, a fissare i relativi orari, nonchè la composizione e la produzione delle squadre e mani di lavoro.

Art. 45.

Tutte le operazioni di cui all'art. 15 del presente ordinamento, salvo le eccezioni esplicitamente previste, debbono essere eseguite a mezzo di lavoratori inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Gli individui non inscritti sorpresi a lavorare in porto saranno allontanati, anche con la forza, ancorchè il lavoro non sia ultimato.

I datori di lavoro e le cooperative che li hanno impiegati dovranno versare come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai di ruolo.

Art. 46.

I velieri e i motovelieri di stazza netta non superiore a 250 tonnellate potranno effettuare lo stivaggio ed il disistivaggio col proprio equipaggio. Il limite di stazza netta è portato a tonnellate 400 per i velieri e motovelieri il cui equipaggio sia arruolato con partecipazione agli utili e al nolo.

Art. 47.

L'avviamento degli operai al lavoro è giornalmente regolato a turno, dall'Ufficio del lavoro, il quale potrà provvedervi direttamente ovvero valendosi degli uffici di collocamento di categoria, che funzioneranno sotto il suo diretto controllo e colle norme da esso stabilite.

Art. 48.

Nel caso in cui i lavoratori permanenti di una categoria non fossero sufficienti per le operazioni della giornata l'Ufficio del lavoro farà chiamare a turno gli avventizi della stessa categoria e quindi i lavoratori permanenti ed avventizi delle altre categorie e dell'altro porto. Qualora mancassero ancora operai, potrà essere autorizzato l'impiego, per la giornata, di lavoratori occasionali, estranei ai ruoli, dei quali però dovranno essere indicate le generalità all'Ufficio del lavoro.

Gli operai occasionali non sono inscritti al ruolo, nè acquistano, pel fatto della loro chiamata, alcun diritto al passaggio nei ruoli.

E' sempre in facoltà dell'Ufficio di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali, che per i loro precedenti non diano affidamento per il buon andamento del lavoro portuale.

Art. 49.

Nella distribuzione degli uomini ai posti di lavoro, sia a bordo che a terra, dovrà essere tenuto conto della loro capacità fisica e professionale, ed in particolare dovranno essere adibiti alla manovra dei verricelli i lavoratori più avanzati in età.

Art. 50.

Nella esecuzione del lavoro tanto i datori quanto gli operai dovranno usare le cautele necessarie per evitare danni alle persone o cose.

I colpevoli saranno passibili di sanzioni disciplinari, salvo le maggiori pene previste dalla legge comune e le responsabilità civili in cui fossero incorsi.

Art. 51.

L'Ufficio del lavoro portuale, pel fatto del presente ordinamento non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le disposizioni date dagli agenti dell'Ufficio nell'assegnazione degli uomini e nell'esecuzione del lavoro hanno carattere di provvedimenti d'ordine; ma la direzione del lavoro e le responsabilità che ne conseguono rimangono a carico dei datori e delle cooperative che disporranno direttamente dell'opera dei lavoratori, e che risponderanno anche dei danni prodotti dagli stessi nell'esecuzione, salvo il diritto di rivalsa, secondo la legge comune.

Art. 52.

Per il lavoro nel porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive soltanto le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2859.

CAPO V.

Controversie e sanzioni.

Art. 53.

Le controversie individuali che sorgono in materia di ordinamento o di retribuzione del lavoro saranno decise dal direttore dell'Ufficio del lavoro, senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti.

Entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione della decisione, gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto il quale giudicherà inappellabilmente.

La composizione delle controversie collettive verrà esperita in via di conciliazione dal Consiglio del lavoro, su domanda delle parti.

Mancando la conciliazione l'Ufficio del lavoro ne riferirà al comandante del porto che promuoverà le determinazioni del Ministro per le comunicazioni a' termini dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

Art. 54.

Ogni sospensione di lavoro non dipendente da controversie collettive, o che dipendendo da tali controversie venisse attuata senza adire il Consiglio del lavoro e prima della pubblicazione del giudizio definitivo ovvero prima che sia trascorso almeno un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio darà luogo, secondo la gravità delle circostanze, alla sospensione o alla revoca delle concessioni d'esercizio rilasciate alle cooperative i cui soci abbiano abbandonato il lavoro e alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni.

Gli operai che avranno abbandonato il lavoro e che non lo riprenderanno immediatamente dopo l'intimazione che verrà ad essi fatta, saranno considerati rinunciatari alla inscrizione nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale, e sarà autorizzata l'assunzione in loro vece di altri lavoratori anche estranei ai ruoli che avranno diritto alle retribuzioni in vigore per la mano d'opera portuaria colla sola deduzione di una quota da stabilirsi per l'uso degli attrezzi che fossero stati loro affidati.

I ruoli corrispondenti agli operai dichiarati rinunciatari verranno ricostituiti, e all'uopo l'Ufficio del lavoro disporrà dapprima il passaggio a permanenti degli avventizi che non avessero abbandonato il lavoro e riserverà i posti vacanti nel ruolo degli avventizi agli operai estranei che, avendo prestato servizio durante la sospensione, ne facessero richiesta, dopo di che potrà addivenire alla reinscrizione degli operai scioperanti nell'ordine in cui si saranno spontaneamente ripresentati al lavoro, fino a completamento della forza numerica stabilita per ciascuna categoria.

Gli operai avventizi che avessero preso parte alla sospensione del lavoro non saranno comunque ripristinati nei ruoli.

Le sospensioni di lavoro provocate nelle stesse condizioni dai datori di lavoro di cui all'art. 38 daranno luogo alla sospensione o alla revoca delle concessioni di esercizio a questi rilasciate, nonchè alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni, e alla eventuale requisizione degli attrezzi da lavoro.

Art. 55.

Quando la sospensione del lavoro abbia luogo dopo la pubblicazione del giudizio definitivo, ovvero dopo che sia trascorso un mese dalla presentazione della domanda, quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio, si adotteranno i seguenti provvedimenti:

Nel caso di sospensione da parte dei lavoratori, e fino a quando essa sia mantenuta, i datori di lavoro potranno servirsi di altro personale, anche estraneo ai ruoli, il quale sarà retribuito come all'articolo precedente ed all'atto del licenziamento potrà eventualmente essergli liquidata a giudizio dell'Ufficio un'indennità da prelevarsi sui fondi cauzionali delle associazioni di lavoratori qualora tali fondi esistano.

Ove poi la sospensione del lavoro si prolungasse in modo da recare grave turbamento nello svolgimento del traffico del porto potranno essere adottati i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo precedente.

Se la sospensione avvenga per parte dei datori di lavoro di cui all'art. 38 il loro materiale e i loro apparecchi potranno essere requisiti e dati in uso ad altri e le loro cauzioni in tutto o in parte incamerate.

Art. 56.

Le punizioni disciplinari che possono essere inflitte alle persone ed Enti addetti al lavoro in porto per le infrazioni alle norme del presente ordinamento e alle disposizioni in genere dell'Ufficio del lavoro portuale sono quelle stabilite dal R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925 e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria sino a L. 100;
b) sospensione dal lavoro sino a trenta giorni;
c) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria sino a L. 500;
b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni trenta;
c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro la pena pecuniaria viene applicata quando ne sia il caso per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le punizioni disciplinari tranne le sospensioni o revoche di concessioni di esercizio sono inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro salvo appello al comandante del porto.

La sospensione o revoca delle concessioni di esercizio sarà decretata dal comandante del porto, su proposta dell'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio del lavoro.

I provvedimenti disciplinari presi a termini del presente decreto saranno pubblicati all'albo dell'Ufficio del lavoro e la loro applicazione non pregiudica quella delle altre sanzioni penali, nè le responsabilità civili a termini delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà ad esclusivo beneficio del fondo di soccorso per i lavoratori di cui all'art. 29.

Art. 57.

Le infrazioni alle presenti norme commesse da persone od Enti non contemplati dall'ordinamento, saranno punite dal comandante del porto a termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile, come infrazioni alla polizia del porto.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli in materia di sospensioni collettive di lavoro non infirmano quelle altre che fossero previste da leggi in vigore.

Disposizioni transitorie.

Art. 58.

Per la prima applicazione del presente ordinamento rimangono confermati i ruoli compilati in base al decreto Ministeriale 6 ottore 1925 ancorchè comprendano individui che non posseggano tutti i requisiti richiesti dall'art. 21.

Coloro che abbiano raggiunto i 65 anni di età o li raggiungano dopo l'entrata in vigore del presente decreto potranno essere mantenuti nei ruoli sino a quando la loro posizione non sia regolata con i provvedimenti di cui all'art. 30.

Art. 59.

Per la prima volta i rappresentanti del ceto commerciale e dei datori di lavoro portuale nel Consiglio del lavoro saranno nominati dal Commissario governativo della Camera di commercio e dureranno in carica fino a che la ricostituzione del Consiglio camerale non consenta la regolare elezione.

Analogamente i rappresentanti dei lavoratori saranno nominati dal comandante del porto e resteranno in carica fino a quando l'organizzazione operaia non renda possibili le elezioni regolari.

Art. 60.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento i datori di lavoro che a quella data esercitavano in porto le funzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 37 dovranno presentare all'Ufficio del lavoro le domande e i documenti richiesti per ottenere la concessione prescritta.

Trascorso detto termine sarà inibito l'esercizio a quelle imprese che non avranno ottemperato a quanto sopra.

Art. 61.

Entro tre mesi dalla sua costituzione l'Ufficio del lavoro dovrà provvedere:

1° alla compilazione dei regolamenti speciali previsti dal l'art. 44;

2° alla revisione e sistemazione delle tariffe e retribuzioni della mano d'opera da presentarsi al comandante del porto per l'approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni;

3° alla distribuzione delle tessere individuali ai singoli lavoratori.

Art. 62.

Il presente decreto andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1926.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1926.

Autorizzazione all'Ufficio del lavoro portuale di Imperia a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate o sbarcate in quel porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1926, per la istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Imperia;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

L'Ufficio del lavoro istituito presso la Capitaneria di porto di Imperia è autorizzato a riscuotere per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, pel tramite della Regia dogana e limitatamente al periodo dal 1° marzo 1926 al 28 febbraio 1927, una contribuzione, a carico dei ricevitori o speditori delle merci, nella misura di centesimi 10 per tonnellata di merce imbarcata o sbarcata in quel porto, su o dalle navi che inizieranno le operazioni a partire dal 1° marzo 1926.

Per le merci destinate o provenienti a o da navi che avessero iniziato le operazioni prima della data suddetta non si farà luogo ad applicazione di tassa.

Roma, addì 24 febbraio 1926.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N 69

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 26 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	86 71	Belgio	99 93
Londra	120 744	Olanda	9 975
Svizzera	478 89	Pesos oro (argentino)	22 33
Spagna	350 87	Pesos carta (argent.)	9 82
Berlino	5 922	New-York	24 831
Vienna (Shilling)	3 51	Belgrado	43 90
Praga	73 75	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 —	Russia	127 80
Dollaro canadese	24 795	Oro	479 12

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 925
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	46 325
	5.00 % netto	95 025
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 80

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.